

## TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Seguito della discussione sul progetto di legge riguardante la tassa degli interessi — Riepilogo del senatore Gioia, relatore — Parole dei senatori Giulio e Gioia per un fatto personale — Osservazioni del senatore Siccardi — Nuove considerazioni e schiarimenti del ministro di grazia e giustizia — Instanza del senatore De Fornari — Risposta del ministro di grazia e giustizia.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, degli affari esteri e della guerra.)

### CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RIGUARDANTE LA TASSA DEGLI INTERESSI.

**PRESIDENTE.** *L'ordine del giorno ci chiama alla discussione del progetto relativo alla tassa degli interessi. Prima di accordare la parola al relatore, farò osservare al Senato quanto converrebbe che gli emendamenti che si vorranno proporre venissero dapprima formolati in iscritto e comunicati al presidente, acciò egli li potesse conoscere per la direzione della discussione ulteriore, come anche comunicarli all'ufficio centrale, giacchè in materia così grave e delicata ognuno di noi sente sicuramente che non sarebbe conveniente di andare all'improvviso.*

La parola spetta al senatore Gioia, relatore dell'ufficio centrale.

**GIOIA, relatore.** Signori senatori, tante cose sono state dette nei di passati su questo importante argomento dell'interesse del denaro, che se io volessi riassumerle tutte e contrapporre a ciascuna una qualsiasi parola di riscontro, mi porrei a rischio di lunghezza molesta e assumerei fatica troppo maggiore di quella che comportino le mie povere forze.

Sceglierò dunque alcune idee, a mio vedere, più importanti e anche di queste parlerò brevemente, rimettendomi nel resto ai più ampi ragionamenti esposti già nella relazione dell'ufficio centrale.

Nel quale consiglio pur mi conferma la dichiarazione data ieri dal signor ministro di grazia e giustizia, secondo la quale un avversario poderosissimo ci sarebbe cortesemente diventato aiutatore ed amico.

Ma tuttavia, tacere in tutto nè si può nè si deve, sia perchè il signor ministro, almeno teoricamente, stima tuttavia più razionale e più utile il primo progetto, sia perchè a difesa di quello sorse qui ieri una voce rispettata e cara, la quale potrebbe avere destato prevenzioni e giudizi che è nostro dovere di combattere. Nè già per una vana ragione d'amor proprio (che sarebbe una assai povera ragione), ma per

un motivo di un ordine assai più elevato, che francamente esporremo.

Le parole pronunciate in questo recinto avranno un'eco fuori. Si leggerà come lo esigere interessi, quantunque elevatissimi, possa essere atto indifferente o anche economicamente utile. Si leggerà come certe esorbitanze che fin qui ebbero nome di colpa o di delitto, non abbiano in sé quella reità che assurdamente, si dice, venne loro fino a questi giorni attribuita. Si leggerà che in queste materie il libero arbitrio delle parti è la migliore delle provvidenze. Così si leggerà e si dirà; e gli usurai (abusando il dettato puro della scienza) se ne consoleranno e gli avvocati fiscali sospenderanno forse la mano che già avevano stesa per punire. Ora, o signori, noi desideriamo che i prestatori ingordi non abbiano intiera questa gioia: noi desideriamo che per parte nostra almeno siano avvisati che i loro atti sono tanto tristi ora e tanto spregevoli quanto erano in passato.

Questa fede, o signori, importa che non sia spenta. Imperocchè, se l'usura ancora ha qualche freno, non è già dalla legge penale, la quale punendo, non il fatto, ma l'abitudine, è pur troppo scarsamente e raramente applicata, ma si è dall'onta che si annette a questa specie di atti, la quale per sé è un'amarissima punizione. Questo sentimento prezioso bisogna dunque preziosamente custodirlo. Esso è la migliore salvaguardia della società; e lo indebolire o distruggerlo mi pare opera più che mediocrementemente incauta.

Per questa ragione, o signori, assai più che per qualunque altra, ritornerò brevemente sulle conclusioni del vostro ufficio centrale e rimuoverò le obiezioni che si sono mosse contro di quello.

Ma perchè il mio parlare abbia miglior fondamento d'autorità, consentitemi che io cominci colle parole di uno dei più grandi giureconsulti moderni della Francia, il signor Duvergier, le quali paiono veramente dettate e scritte per valere d'esordio a quanto andrò poi soggiungendo.

Ecco le parole di quest'esimio scrittore, che è tutt'insieme e grande giureconsulto ed economista valentissimo:

« Tous ceux qui ont traité la question (de l'intérêt de l'argent) l'ont envisagée sous deux faces absolument opposées; et comme il n'arrive que trop souvent, ni les uns ni les autres n'ont pris la peine de l'étudier successivement sous ses différents aspects. Les partisans de la limite imposée par le législateur n'ont vu que familles ruinées et patrimoines dévorés par l'avidité des usuriers, qu'odieuses spoliations, qu'abominables escroqueries, etc.

« D'un autre côté les amis de la liberté illimitée n'ont ja-

mais voulu considérer qu'un gain illégitime fait par une personne aux dépens d'une autre est un trouble social : que celui qui profitant des besoins et de la faiblesse de l'emprunteur exige des intérêts excessifs, quoique il ait d'excellentes garanties, commet une mauvaise action ; que si l'économie politique ne doit pas attacher une grande importance à des faits qui n'ont que peu d'influence sur la production de la richesse, la morale publique peut en être vivement affectée et que dès lors il importe d'en assurer la répression. Ils ont obstinément placé au-dessus de toutes les considérations le principe que l'argent est une marchandise, qu'il doit être vendu et loué librement au prix que lui donnent les circonstances, sans nul souci des conséquences fâcheuses que la morale des hommes peut tirer de cette doctrine. »

Queste assennatissime parole pongono la questione nei termini suoi veri e delineano perfettamente la posizione nostra e quella dei nostri contraddittori.

Nei domandiamo e preghiamo umilmente che la lesi nostra venga riguardata da tutti i lati e sotto tutti gli aspetti ; ed essi per contro sono risoluti di non guardarla che da un lato solo... dal lato prediletto economico !

Eppure essi (dottissimi e valentissimi) non ignorano che i problemi sociali sono tutti grandemente complessi e che è però necessario di studiarli in tutti i loro rapporti e in tutti i loro svolgimenti, sotto pena di incorrere in gravissime delusioni.

Essi non ignorano che nelle dottrine sociali si incontrano principii opposti fra loro in apparenza, i quali promettono di risolvere tutte le difficoltà e di porgere guida unica ai concetti e alle determinazioni legislative. E la semplicità loro e il nesso logico con cui si intessono seducono facilmente anche gli ingegni migliori. Ma (dice il signor Cousin) « cette simplicité est un piège, cette nuit un écueil. Car les autres principes ne son pas détruits parce que la théorie les a sacrifiés. Ils reparaissent aussitôt qu'on met la main à l'oeuvre et leur action, qui n'a pas été prévue, éclate tout à coup en résistances qui à la longue entravent et arrêtent tout. »

Epperò gli economisti dovranno avere un po' di pazienza e permettere anche a noi di allargare le nostre vedute al di là della cerchia disegnata da loro, tanto da comprendervi, non le sole deduzioni economiche (a cui del resto professiamo grandissima riverenza), ma anche quegli altri elementi della vita sociale che troppo spesso scompongono e distocano le equazioni superbe della scienza.

E massime che le cose che essi espongono hanno (in buona parte) questo essenziale difetto, di essere mescolate di vero e di falso e di non si potere mai tradurre in assiomi generalmente e universalmente applicabili.

Per esempio, noi ci sentiamo opporre con molta vivacità : perchè volete fare pel prestito quello che non fate per tutti gli altri contratti ? Perchè volete imporre in questa materia una tutela eccezionale ? E questo agli avversari nostri pare argomento insolubile. Eppure il perchè domandato è molto facile a dirsi. Perchè in tutti gli altri contratti vi è libertà e concorrenza, mentre nei prestiti mancano spesso e l'una e l'altra. Onde si fa necessario che l'autorità legislativa intervenga ad impedire abusi ed esorbitanze non tollerabili.

Oltre di che, o signori, è grande semplicità lo affermare che questo intervento dell'autorità pubblica nelle materie di prestito sia alcun che di anormale e di insolito. Apriamo il Codice civile e vedremo che essa per contro si mostra più o meno in quasi tutti gli atti della vita sociale.

Cosa importa che voi, per esempio, siate padrone assoluto

di un dato fondo ? La legge interviene, e nell'interesse della convivenza comune vi impone una serie di servitù che appunto perciò si chiamano legali, le quali non è in vostra mano di disdire.

Cosa importa che un fondo l'abbiate comprato coi vostri denari o ereditato dai vostri maggiori ? Ecco la legge che per ragioni d'utilità pubblica ve ne spossessa, pagandovi una indennità più o meno adeguata.

Secondo le strette ragioni della proprietà voi potreste liberamente disporre, dopo morte, delle cose vostre. Eppure ecco i vincoli delle varie *legittime* che limitano l'esercizio del vostro diritto.

Voi, nel vendere un fondo, stipulate di volerne riservato il dominio fino al pagamento del prezzo ; ma la legge interviene e dichiara irrita questa clausola e vi spoglia in definitivo contro la vostra volontà.

Voi stipulate un patto di riscatto del vostro fondo a dieci, a venti anni ; e la legge ancora interviene e ve lo riduce a cinque.

Voi vendete una terra, dibattendone liberissimamente il prezzo, e la legge, se siavi lesione, risolve la vendita.

Voi pattuite che una vendita sarà annullata, se non si paghi il prezzo, e la legge ancora si mostra per cancellare il vostro patto.

Voi stipulate che una rendita costituita da voi sarà irredimibile, ma ecco di nuovo la legge che annulla la convenzione, abbenchè liberissimamente stipulata.

Voi giocate ; voi scommettete con persone pari a voi di fortuna e di senno, ma la legge vi nega di raccogliere verun frutto o dal giuoco o dalla scommessa.

Voi avete ipoteche regolarmente convenute e iscritte, e nullameno la legge può obbligarvi in certi casi a ridarle e nella somma e nel subbietto.

Infine, per non dire dei mille casi che potrei ricordare, voi avete titoli irrefragabili o di credito o di dominio, e la legge tra il vostro diritto e l'esercizio suo colloca in certi casi una prescrizione che lo annienta !

Dunque non si dica che noi facciamo verso il prestito quello che non si fa in verun altro caso. Anzi è frequente, e continua l'intervenzione della legge dovunque appaia utile o necessario il patrocinio suo a preservazione dei grandi interessi sociali.

E notate, o signori, che questo intervento della legge nelle materie di prestito non è cosa di ieri, non è trovato recente, ma è giurisprudenza tradizionale di tutti i luoghi e di tutti i tempi, ma è l'espressione, si direbbe, di una coscienza universale.

Onde avviene che, mentre gli economisti parlano e filano quelle loro ragioni così trasparenti e così lucide, si è tentati quasi ad entrare nelle loro sentenze. Ma, appena hanno finito di parlare l'intimo senso si ridesta e avvisa che gli economisti hanno torto e che non diede in fallo la sapienza di tutti i tempi, la quale vegliò sulle usure e le contenne come opere altamente riprovevoli.

Nè mi si citi l'esempio dell'Inghilterra, perchè quell'esempio si volge acutamente contro i nostri contraddittori.

E di vero, voi ben sapete, o signori, che la immoralità di un atto si costituisce in moltissimi casi e si misura dal danno sociale che esso arreca. Onde, se per caso, o per mutate circostanze, esso cessa d'essere dannoso, è forza che d'altretanto si attenui o anche venga meno il concetto di immoralità che vi era primieramente annesso.

Epperò, essendo l'usura diventata come innocua nelle condizioni economiche dell'Inghilterra, è naturale che abbia po-

tuto spogliare colà quel carattere essenzialmente immorale che in circostanze non simili a quelle è e sarà sempre inerente alla sua natura.

Laonde a coloro che vorrebbero sciolto tra noi qualunque vincolo repressivo dell'usura io domanderò che mi facciano prima tale trasformazione e di uomini e di cose, che non si abbiano più a temere tra noi quei tanti casi che tanto addegnano la coscienza pubblica.

Ma finchè ciò non avvenga, finchè possa temersi che quanto più daremo di libertà, tanto moltiplicheremo le usure, sarà impossibile di persuadere che esse ad un tratto siansi cambiati in atti indifferenti, perchè sarà piaciuto a noi di qualificarle così in un articolo di legge.

Nè mi muove la ragione tanto accarezzata e tanto ripetuta che le usure ad ogni modo si faranno e tanto più rovinose, quanto più occulte. Imperocchè io dirò francamente: non è vero che le usure punite o non punite si faranno nello stesso modo. Io ho miglior fede nella probità e nella coscienza degli uomini. Io credo che molti si arresteranno davanti al divieto della legge. Io credo che fra bontà vera e pudore e timore saranno impediti danni e rovine gravissimi.

Nè in tutti i casi cesserò mai di ripetere che, pel trascorrere di molte frodi impuniti, sarebbe più che mediocrementemente assurdo abolire le leggi che puniscono le frodi.

Ma si insiste: più che le vostre leggi, ben di raro applicate, gioverà la concorrenza: lasciate passare e lasciate fare. Gli usurai, moltiplicandosi, creeranno un mercato vantaggioso a chiunque abbisogni di denaro e la libertà degli interessi chiamerà denaro e capitali anche dall'estero.

Illusioni sovragrandi! E in primo luogo io prego di cuore Iddio che ci liberi dalla concorrenza degli usurai, perchè nelle città grandi s'intendono e si danno la mano e nelle borgate ne troverete uno o due, i quali, lasciati fare, dissangueranno in pochi anni tutte le famiglie circostanti.

E, quanto al denaro che si aspetta dall'estero, assicuratevi solennemente che non verrà mai un solo centesimo. L'onorevole mio collega cavaliere Cotta potrà dirvi che in alcuno degli anni passati l'interesse a Londra discese al 2 e mezzo per cento, mentre a Torino correva al 4 e mezzo. Nè mai per questo venne in mente ad alcun inglese di mandare i suoi denari ad impiegare fra noi: perchè il capitalista non ama di gettare il suo patrimonio lontano da sè, e noi stessi, se avessimo a collocare denari nostri, li collocheremmo assai più volentieri a Torino, che non, per esempio, a Vienna o a Pietroburgo, anche con interesse più elevato. Dunque l'alto interesse non crescerà la massa dei capitali, bensì crescerà le usure, e, all'economia frequentemente insegnata o imposta dalla difficoltà dei prestiti, sostituirà una pazzia facilità di fondere i patrimoni.

L'onorevole senatore Giulio, obbedendo ai suoi nobili istinti, confida assai negli aforismi della scienza; e come la sua mente è avvezza a correre sopra cifre che si distendono in carta, docili e mutamente infallibili, così stima che possano in ugual modo acconciarsi i fatti umani. Io ammiro la nobile sincerità delle sue convinzioni, ma non mi è dato di associarmi; perchè, avendo versato molti anni nelle cose forensi, so per triste esperienza che la cupidità degli uomini (dico di molti, non di tutti) ha bisogno di regole e di freni e che una gran parte dei fatti umani, lasciati andare a loro balla, producono disordini e turbamenti insanabili.

Ma, o signori, si è fatta una gran festa perchè in qualche parte della nostra relazione fu confessato che l'interesse del denaro di sua natura è mutabile. Imperocchè, spingendo questo vero sino alle estreme sue applicazioni, si è detto:

dunque esso sarà mutabile da mese a mese, da giorno a giorno, da città a città, da villaggio a villaggio, le quali tante mutazioni se fossero così minutamente necessarie, condurrebbero per una necessità logica alla libera stipulazione dell'interesse. Che l'interesse sia di sua natura mutabile, noi l'abbiamo detto e lo confermiamo oggi; e chi volesse chiarirsene meglio non avrebbe che a risalire alla storia di alcuni secoli fa, dove troverebbe che la tassa del censo (maschera dell'interesse) fu spesso elevatissima. E anche potrebbe incontrarsi in un documento curiosissimo (cito questo fra mille) che è una bolla di Sisto V ad Emanuele I, con data del 3 ottobre 1587, in cui si dà facoltà al principe di permettere *absque scrupulo* che gli ebrei prestino danaro ai cristiani al 18 per cento. E ciò, diceva il papa, *concedimus cupientes pauperum et indigentium personarum necessitatibus consulere*. (È chiaro che questo papa precorreva luminosamente alle scuole degli economisti moderni, poichè da quanto pare sperava di aiutare i poveri con usure del 18 per cento).

Dunque se parliamo d'epoche storiche e di ordinamenti economici sostanzialmente diversi, starà esattamente per vero che l'interesse del denaro deve, a seconda dei rivolgimenti sociali, più o meno modificarsi. Ma si abusa poi evidentemente di un principio vero, quando si vuole, diciam così, minuzzarlo e venirlo applicando alle oscillazioni brevi e transitorie di un'epoca medesima.

E tuttavia siccome queste oscillazioni stesse abbenchè non gravi, il commercio le sente e se ne impressiona rapidamente, così per amore di logica, già abbiamo consentito che nelle materie di commercio, e in quelle che per la breve durata strettamente vi si assomigliano, possa essere lasciato luogo ad una libera stipulazione degli interessi.

Ma quando tocchiamo ai prestiti ordinari, a quelli che strettamente si associano ai bisogni ed alle esigenze del credito fondiario, a quelli che si scrivono in rogiti e si avvalorano d'ipoteche, per questi sarà necessario di avere un termine medio, calcolato sopra durate e spazi abbastanza estesi. Senza di che si riuscirebbe a cosa enormemente dannosa. Imperocchè questi prestiti, come ben sapete si fanno per tempi lunghi non mai meno di tre, spesso per cinque, per sei, per dieci anni. E l'interesse che si stipula al principio dura sempre il medesimo.

Ora se all'atto del rogito fosse tempo di crisi disastrose, e la piazza avesse interessi elevatissimi, il mutuatario dovrebbe assumerli e continuare a pagarli, senza in nessun caso partecipare alle diminuzioni che potessero verificarsi in appresso. Il che sarebbe enormemente ingiusto, e lo sarebbe del pari pel mutuante se si finga un'ipotesi contraria.

Dunque per il prestito ipotecario la norma dell'interesse non può essere nè quotidiana, nè tampoco annua, ma come dicevo, conviene che occupi grande spazio e grande durata in modo da rappresentare il prodotto medio dei capitali dentro il termine almeno d'un decennio, che è la misura indicata dalla legge stessa per valutazioni di specie analoghe.

Ed è, o signori, per obbedire appunto a questa legge, che l'ufficio vostro centrale ha ammesso che l'interesse dei prestiti ipotecari potesse pure elevarsi sino alla ragione del sei.

Certo ci fu grave scostarci dalla tassa legale, ma non si possono impunemente trasandare le vere necessità sociali; e quando, come ci diceva ieri l'onorevole ministro delle finanze, già da anni non pochi, vediamo l'interesse salito al sei in prestiti che si tengono sicuri, c'è parso necessario, non di rompere le dighe all'usura (il rimedio sarebbe peggiore del male), ma di concedere una latitudine per la quale osseffatto

possibile di trovare, senza stenti infiniti, quei sussidi di danaro di cui si abbia bisogno.

E in questo consiglio siam venuti tanto più volentieri, in quanto che per notizie raccolte da persone competentissime ci siam convinti, che a un modo o all'altro si esige quasi sempre dai mutuantî il sei per cento; onde ci è parso men male che si facesse legalmente e scopertamente quello che pur si va facendo per modi occulti e indiretti.

E con ciò l'ufficio centrale spera di essersi collocato nei limiti del vero pratico e attuabile, lontano ugualmente dalla grettezza di chi non vorrebbe nulla cambiato e dalle vaporese utopie degli economisti che con una linea di legge presumono di mutare il senso pubblico, e di lanciarsi verso una trasformazione alla quale non siamo punto preparati.

Forse verrà un giorno in cui ciò potrà farsi. Quando noi saremo (se mai saremo) ricchi come gli Inglesi; quando il credito pubblico funzionerà, come in quell'isola, in tanti modi e con tanti aiuti e mezzi straordinari; allora anche noi applaudiremo e parleremo di libertà. Ma finchè ciò non avvenga, noi crediamo che sarebbe improvvido andare oltre a quei termini che l'ufficio centrale ha preindicati, e di cui, o signori, voi nella vostra saggezza apprezzerete la convenienza.

Nè pretendiamo già (come ieri argutamente derideva il senatore Giulio) che si abbiano precisamente a imitare le procrastinazioni e le lentezze inglesi; ma ben sono da imitarne, dentro più o men tempo, gli studi preventivi, e le discussioni profonde, e le statistiche esatte, e le esplorazioni diligenti della pubblica opinione. Noi, è vero (secondo è richiesto alla natura italiana) abbiamo proceduto fin qui molto rapidamente. Ma perchè in molte cose siasi fatto presto (forse troppo presto), non è ragione che basti a persuadere che anche questa sì grave, sì oscura, sì dubbia, sì disputata, apertatrice probabile di grandi effetti e di profonde perturbazioni, si abbia a lanciare improvvisa quasi a modo di fulmine, tra le popolazioni attonite e malcontente.

Un'altra cosa fu detta dal signor ministro delle finanze, la quale non può essere lasciata senza risposta, massime che fu ritoccata ieri con molta insistenza dal senatore Giulio. Esso ci disse: ecco le granaglie, cosa tanto necessaria al vivere umano, crescono e calano continuamente, e nuno oserebbe presumere di limitarne forzatamente il prezzo. Dunque perchè non sarà il medesimo dell'interesse del danaro, che non è cosa certo più essenziale del pane di cui viviamo?

Il confronto è arguto, ma non è esatto. Il prezzo del grano cresce e cala uniformemente e universalmente per ragioni generali di abbondanza o di deficienza che niuna potenza umana può dominare. A Genova come a Marsiglia, a Londra come a Vienna, a Ciampieri come a Torino s'incontrano un po' più un po' meno le medesime alterazioni. È un fatto irresistibile a cui bisogna piegarsi perchè è impossibile di mutarlo. Ma il prestito ad interesse non subisce solamente queste leggi generali (queste le temerei poco, e se non si trattasse che di queste sole, mi farei subito predicatore di libertà), ma subisce le pressioni segrete e individuali della persona che può dare sopra la persona che ha bisogno di ricevere.

Il mutuo è spesso una specie di duello ben angoscioso tra il ricco che possiede e il povero che abbisogna dei suoi sussidi; duello in cui, senza i soccorsi della legge, questi pur troppo quasi sempre giace a modo di vittima.

Dunque mettiamo in disparte i prezzi dei grani che non hanno nulla di comune coi prestiti, e riteniamo che sarebbe difficile di fare una comparazione meno propria e meno cal-

zante. E in generale, poichè mi viene a taglio, voglio notare qui che non ci è cosa al mondo più incomportabile o più lontana dal vero, quanto paragonare il prezzo delle merci comuni che si trovano in cento luoghi, e si offrono, e si danno sotto prezzi normali e quasi uniformi, coll'affitto che si paga pel danaro mutuo, il cui mercato intimo e segreto dipende spessissimo dall'avidità del prestatore e dalle sventure e dai bisogni del mutuatario.

Ma ciò basti intorno alla tesi, diciam così, generale.

Ora è mio dovere di soggiungere alquanto parole intorno a certe obiezioni che si sono più specialmente indirizzate al progetto dell'ufficio centrale. L'Illustre maresciallo Latour osservava ieri che, facendo libera la stipulazione dell'interesse nei prestiti meramente chirografari a durata non maggiore di un anno, si riuscirà in sostanza ad aggravare le classi più povere, perchè sono esse le sole che non siano in grado di porgere cauzioni ipotecarie. Ma io credo che l'onorevole maresciallo in questa parte si inganni. Imperocchè, o si tratta di veri poveri, e questi pur troppo non trovano denaro in nessuna maniera, e sotto a nessuna forma, a meno che non vi si intrometta un sentimento di carità, nel qual caso non abbiamo a temere d'interessi esorbitanti. O si tratta di proprietari sottili, e da questi indubitatamente si esigerà una ipoteca, quale possano darla.

Ma in generale i prestiti per chirografo privato non si otterranno che da persone accreditate e facoltose: di che appunto ci muovemmo ad ammettere che potesse in questi casi essere lasciata libera la stipulazione degli interessi.

Epperò, da questa parte, chiunque abbia pratica delle cose del mondo, non dividerà le apprensioni esposte dall'onorevole maresciallo.

Il senatore Maestri notava poi su quest'articolo stesso, che gli pareva esorbitante e intollerabile che fosse data facoltà ai negozianti di esigere, per affari di commercio, anche dai non negozianti, un interesse indefinitamente aumentabile, e proponeva che l'articolo del progetto dovesse limitarsi ai soli affari di commercio tra persone *hinc inde* commercianti, ponendo inoltre un limite, non ho ben capito, se del sette o dell'otto, che non si potesse in nessun caso varcare.

Ma l'ufficio centrale, guardando ai fatti, quali realmente si avverano, ha osservato:

1° Che i negozianti non prestano mai denari se non per tempo brevissimo, a tre mesi, a sei mesi, a un anno al più. Per le quali brevi durate l'interesse, qualunque sia, non potrà mai essere cagione al debitore di gravi disastri.

2° Che le persone le quali possono sperare di trovare denari in questa guisa da negozianti, non possono essere se non persone accreditate e solvibili, le quali per ciò stesso hanno sempre facoltà di scegliere i partiti che meglio a loro si convengano; nè si può temere per loro che si assoggettino mai, se non a quel tanto di interessi che per le circostanze dei tempi sia inevitabile.

3° Che importa assaissimo di favorire questi prestiti, diciamo così speditivi, i quali in più d'un caso operano un gran bene, poichè dispensano dalle spese enormi di rogito, di ipoteca, di radiazione, le quali, distribuite sopra un breve intervallo, noccono assai più di qualunque più elevato interesse.

4° Che secondo il progetto, anche i non negozianti possono nei limiti indicati dalla legge prestar denaro senza misura di interesse. Onde, o bisognerebbe sopprimere per intero questa disposizione, o altrimenti sarebbe illogico non concedere ai negozianti quello che in casi affatto simili si concede ai non negozianti.

Epperò l'ufficio per questa parte intende di mantenere la proposta primitiva.

Il ministro delle finanze propose poi ieri un'altra considerazione che non manca di gravità. Esso disse: sia bene avere avvincolato il commercio dal limite degli interessi. Ma notate che con ciò si fa più difficile la condizione del credito fondiario dove questo limite si mantiene, poichè i capitali si volgeranno di preferenza laddove non sia limite d'interesse.

Questa considerazione non isfuggì fin da principio all'ufficio centrale. Ma esso credette che lo sbilancio sarebbe rimediato alzando il limite dell'interesse dei prestiti fondiari fino alla tassa del sei.

Non ci fermiamo, o signori, a contingenze brevi e transitorie; guardiamo il termine medio dei profitti commerciali misurati sopra un certo spazio e sopra una certa durata, e troveremo che questo limite si tiene costantemente (un po' più un po' meno) verso il sei per cento. Onde, mantenendo la stessa misura per i prestiti ordinari, non possiamo ragionevolmente dubitare che i capitali non siano per volgersi indifferentemente e ai bisogni del commercio e a quelli dell'agricoltura. Anzi a questi forse assai più che a quelli, stante la quiete, la sicurezza e l'immanchevole garantimento della ipoteca.

Nè mi si parli del debito pubblico e delle obbligazioni dello Stato. Perchè lasciando stare che esse rappresentano un credito non ripelibile, verso un debitore che è superiore ad ogni procedimento; lasciando stare che le grandi crisi politiche possono indubbiare assai questi valori (e la storia pur troppo ne reca esempi non infrequenti), noi sappiamo poi tutti che esse (salvo tempi eccezzionalissimi) non rendono appunto che all'incirca il sei per cento e spesso come ora il cinque e mezzo, e anche meno.

A ciò si arroe che gli effetti pubblici dello Stato tengono bensì luogo di un mutuo, ma non sono un mutuo, ed è ben luogi che ne abbiano i caratteri.

Essi (come ben fu notato altrove) sono rendite perpetue che il Governo emette, e vende coll'alea aggiunta ai compratori di or guadagnare or perdere sul prezzo d'acquisto. Contratto di natura specialissima che non ha nulla di comune col mutuo.

E quanto ai Buoni del Tesoro è chiaro che essi sono veri atti di commercio, e tuttavia non sorpassarono mai la misura legale del sei.

Le quali osservazioni quando siano sapute (se mai saranno sapute) dal signor ministro delle finanze, varranno, io spero, ad acquietare gli scrupoli che ieri l'altro ci veniva con tanta faccondia esponendo.

Molti (mi riaccosto ora al progetto dell'ufficio centrale) ci hanno domandato (non in pubblico fin qui, ma privatamente) perchè nell'articolo 3 del nostro progetto abbiamo mantenuto sotto il regolo della tassa i prestiti garantiti da ipoteca e abbiamo omesso quelli garantiti da pegno.

Io comincio, o signori, dal dichiarare che, se qualcuno in via di emendamento proporrà questa aggiunta, l'ufficio non vi contraddirà. Ma tuttavia è mio debito di dire che vi erano rispetto all'ipoteca alcune ragioni speciali che non concorrono in pari modo per il pegno.

L'importante della disposizione contenuta nell'articolo 3 sta in ciò che il debito abbia breve durata, e possa il debitore dopo breve termine scegliersene liberissimamente. Dunque, seguendo questo concetto, era naturale escludere i crediti ipotecari, perchè l'ipoteca di sua natura accenna a lunga durata, perchè vi è una vera contraddizione tra questa specie di garanzia e la presupposta breve durata del credito, perchè

può temersi che l'ipoteca sia un mezzo immaginato per arrivare a una indefinita prorogazione dell'obbligazione, perchè infine l'ipoteca suppone rogito, iscrizione, poi quietanza, radiazione, una folla insomma di atti dispendiosi a fronte dei quali parve prudente di non ammettere la libera stipulazione degli interessi. Ecco perchè si sono esclusi i crediti ipotecari.

Ma lo stesso non può dirsi del pegno. Il pegno è una garanzia presto data e presto sciolta. Si fa per scritta privata e si disfa senz'altra formalità che lacerare la scritta, e rendere la cosa data in pegno. Esso può stare con un prestito che sia a giorni, ad ore. Epperò quanto vi era ragione per escludere i crediti ipotecari, altrettanto pareva che non fosse da parlare dei crediti con pegno. E massime che i pegni si danno spesso brevi manu, e senza formalità precise; di che poteva farsi luogo a dubbi e dispute non infrequenti. Queste all'incirca sono le ragioni per cui non fu parlato del pegno. Ma, ripeto, se il Senato inclina a pareggiare il pegno all'ipoteca, l'ufficio centrale si accosterà molto volentieri al giudizio della maggioranza.

Altri ci hanno anche detto: voi avete sciolto dalla tassa comune i prestiti chirografari di durata minore di un anno. Ma come non pensate che queste obbligazioni si potranno successivamente prorogare, di che si farà illusorio il termine che voi avete assegnato?

A questa osservazione rispondo che l'ufficio centrale ha certamente antiveduto che queste obbligazioni, o esplicitamente o anche col fatto solo di non pagare, avrebbero potuto trarsi oltre i termini prima convenuti. Ma ciò in verità non poteva e non doveva mutare il nostro consiglio. In queste materie l'importante è, che il debito di natura sua abbia a cessare prestamente, sicchè gli interessi applicati a breve durata non abbiano a continuarsi forzatamente, anche quando per mutare circostanze la tassa loro comune si diminuisca.

Ma non è in mano di nessuno lo impedire, e aggiungo, non sarebbe razionale lo impedire (se anche si potesse) che una obbligazione scaduta o presso a scadere si rinnovi, o, quello che è assolutamente lo stesso, si proroghi.

Queste rinnovazioni o prorogazioni non si possono tampoco chiamare una frode che si faccia alla legge. Esse rientrano nella facoltà generale che ha ogni cittadino di ripetera quante volte gli aggradi, a termini di legge, un atto che sia dalla legge stessa consentito.

Questi atti, per quanto siano apparentemente continuativi, non cessano di essere distinti e diversi, e a ciascuno si applica la regola di non poter durare oltre i termini prestabiliti: il che basta a fare che debbano ciascuno essere governati dalla legge comune, il secondo come il primo, il terzo come il secondo e via dicendo. Dunque per questa parte non mi pare che concorrano ragioni sufficienti per mutare o non accogliere la proposta che l'ufficio centrale ebbe l'onore di farvi.

Molte altre osservazioni speciali potranno forse farsi sulla redazione speciale dei singoli articoli, ma queste troveranno lor sede appropriata nella discussione degli articoli stessi, e mi riservo di parlarne allorchè vengano in luce.

Intanto l'ufficio centrale, rassicurato anche dall'autorevole adesione del signor ministro di grazia e giustizia, dichiara di perseverare nelle conclusioni che già ebbe l'onore di sottoporvi.

**GIULIO.** Domando la parola per un fatto personale.

**DE FORESTA,** ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

**MARSTEN.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al senatore Giulio per un fatto personale.

**GIULIO.** Signori, non temiate che sotto il mantello di un fatto personale io voglia rientrare nella discussione già oramai troppo protratta, ed aggiungere alla molestia di ieri la molestia di quest'oggi.

Molte cose potrei aggiungere a quanto ho avuto l'onore di esporre, ma coloro, il cui cuore non si fosse stemprato alle ragioni da me ieri esposte, resisterebbero egualmente a quelle che esponessi quest'oggi.

Bensì non posso tralasciare senza due parole di risposta, o per dir meglio di rettificazione, un'accusa mossami dal signor relatore, che non ho udita coi miei orecchi, perchè io era assente, ma che mi è stata da qualcuno riferita.

Il signor relatore si è meravigliato che nel seno del Senato possa essere stato fatto l'elogio dell'usura e degli usurari. Signori, io m'immagino che quest'accusa si riferisca a poche frasi da me pronunziate ieri, e che io penso di ripetere, leggendo nel rendiconto già stampato.

« Non è dubbio che, come le antiche leggi vollero imprimere un marchio di riprovazione sulla fronte di coloro che i pubblici pregiudizi tacciavano di accaparratori, così le leggi usurarie vollero imprimere un marchio di riprovazione sulla fronte di ognuno che eccedesse gli arbitrari limiti stabiliti dalla legge nella contrattazione degli interessi, quantunque non si possa dissimulare che, sebbene in molti casi e l'accaparratore e l'usuraio potessero essere mossi da riprovevoli sentimenti di cupidigia, pure nel maggior numero dei casi l'opera di degli uni, che degli altri, ben lungi dall'essere nociva, ha impedito a molti mali della società di trascendere agli ultimi eccessi, ed ha salvato la popolazione dalla fame, il commercio dalla ruina. »

Signori, in queste parole io non ho nulla da ritrattare, quello che ho detto ieri è l'esatta verità; soltanto prego l'onorevole relatore a non voler supporre che col dire che coloro i quali malgrado la legge hanno fatto incetta di grani, hanno salvato il paese dalla fame; che coloro, i quali sorpassarono il limite dell'interesse stabilito dalla legge, hanno salvato il commercio dalla rovina; a non voler supporre, dico, che con ciò io abbia voluto giustificare tutti i cattivi sentimenti da cui questi uomini possono essere stati mossi; nè tanto meno tutti gli atti malvagi, tutte le dissimulazioni, le frodi, gli inganni di cui si possono nelle loro contrattazioni essere valsi.

Io mi sono servito della parola usurari nel significato etimologico della parola stessa usura. Usuraio è colui che fa l'usura, usura è l'atto di colui che prende, secondo gli antichi, un interesse qualunque; secondo i moderni legisti, un po' meno avversi alle massime della pubblica economia, è l'atto di colui che trascende il limite stabilito dalla legge nella riscossione degli interessi.

Io prego adunque il Senato (quantunque io sia persuaso che questa mia preghiera non era punto necessaria) di voler credere che io non mi associo e non prendo sulle mie spalle la responsabilità degli atti di coloro che il pubblico chiama usurari, di coloro che, abusando dell'ignoranza o della debolezza di altri, se ne valgono per procurarsi illeciti guadagni.

L'usuraio, di cui io ho fatto l'elogio, è colui che ha salvato il commercio trascendendo qualche volta i limiti legali dell'interesse, ma non già quelli della giustizia e della equità; ed io credo bene rammentare che il ministro delle finanze ci confessava ieri l'altro che ai contratti fatti sotto gli occhi suoi, nei quali il limite dell'interesse era stato trascorso, egli non credette né potere né dovere opporre veruna resistenza;

e credo pure che alla mia opinione si associeranno egualmente tutti i tribunali, che 99 volte su 100 assolvono colui che è accusato d'un simile reato, reato artificiale, creato dalla legge, e creato, quel che è peggio, indarno, poichè ad esso il più delle volte non può applicarsi quella pena della quale è minacciato.

**GIOIA, relatore.** Domando la parola per rispondere ad un fatto personale. Mi rincresce che il senatore Giulio non abbia sentito le parole che io ho pronunziate, perchè se le avesse udite avrebbe forse trovato meno necessario di dare le risposte che abbiamo sentite un momento fa.

Il fatto è che io nel mio discorso (e questo sinceramente, e questo di cuore) ho reso omaggio ai nobili istinti, e all'alta probità del senatore Giulio. E quando ho parlato delle cattive conseguenze che certi prestatori indiscreti avessero potuto trarre dai discorsi tenuti in questa Camera non ho voluto alludere nè alle parole del senatore Giulio, nè a quelle di verun'altra persona determinata; ma in generale ho temuto che certe teorie e certe dottrine potessero valere a diminuire quella specie d'onta salutare, che ancora è annessa all'esercizio dell'usura.

Parliamoci francamente, o signori, le leggi penali pur troppo sono impotenti. Tutti sanno che secondo il Codice l'atto isolato dell'usura non si punisce. Non si punisce che l'abitudine, e l'abitudine è un fatto complesso difficilissimo a provarsi, e che sfugge quasi sempre la censura dei tribunali.

Il più gran preservativo per me contro l'usura è in questa salutare opinione che l'usura sia un fatto riprovevole, che l'usura sia un fatto lesivo dei grandi principii di probità e di morale pubblica. Quest'opinione, confesso, reputo importante che sia mantenuta con gran cura; egli è quindi per evitare le interpretazioni favorevoli, che la cupidigia de' cattivi avesse potuto trarre da certe teorie esposte in questo recinto, che io mi sono fatto carico di dichiarare per la parte mia che il fatto dell'usura è oggi, come era ieri, un fatto spregevole e colposo.

Egli è in questo senso che sono state dirette le mie parole; in un senso volto principalmente a mantenere una opinione che, ripeto, reputo salutarissima agli interessi sociali; ma quanto al senatore Giulio, lo assicuro di nuovo che nessun pensiero ha potuto accogliere la mia mente, il quale non fosse di perfetta onoranza alla sua probità, ed agli alti meriti che lo distinguono.

**GIULIO.** Ringrazio l'onorevole senatore Gioia delle gentili spiegazioni che mi ha favorite.

**SICCARDI.** Domando la parola.

Il senatore Giulio fece testè allusione diretta ed espressa ai legisti, ai quali volle far grazia di dire che erano ora un po' più ragionevoli in questa materia, di quello che fossero anticamente.

Ebbene, o signori, io vi confesserò schiettamente che noi altri uomini di legge ci troviamo, rispetto agli economisti, in una condizione veramente singolare. Vi fu un tempo, e voi tutti lo rammentate, o signori, nel quale noi avemmo a sostenere una lotta lunga, difficile ostinata, quasi accanita, contro avversari formidabili, contraddittori dottissimi, i quali dannavano, a nome della coscienza, ogni merito, ogni frutto qualunque di un capitale mutuato, come una colpa e quasi come un furto.

Questa lotta, o signori, la sostenemmo noi e noi soli; le scuole di economisti non eran nate ancora.

Dumoulin, celebre giureconsulto della scuola francese, fu il primo che, rispettando i diritti della coscienza, rivendicasse quelli della legge civile e delle libere contrattazioni.

Questa lotta, dico, noi la sosteneremo lungamente e vittoriosamente, tanto che, non sono molti anni, come tutti sanno, la stessa Corte di Roma, ponendo saggiamente in disparte antichi contrasti, ed uscendo finalmente da tutte le sottigliezze ed ambagi della *Bolla Piana*, riconobbe schiettamente con noi che si poteva con tutta tranquillità di coscienza riscuotere gl'interessi al tasso legale.

Ed ecco che ora ci vediamo condannati a ripigliare in senso opposto un'altra lotta contro le sconfinata libertà di questi economisti, molto sottili, molto vaghi ed accalorati anche essi nello spingere i loro principii sino ed anzi un po' al di là dell'estrema loro conseguenza.

Signori, l'aver noi combattuto con successo le esagerazioni dei primi, ci darà, spero, qualche diritto di opporci alle esagerazioni dei secondi.

Noi altamente rispettiamo gli ammaestramenti dell'economia politica; essa fu ed è professata da sommi e nobili ingegni; essa ha renduto, senza dubbio, di grandi servizi alla pubblica ricchezza e ad ogni maniera di civile progresso. Dirò di più; l'economia politica ha renduto di grandi servizi alla moralità stessa dei Governi, perchè li distolse da certe operazioni che non erano meno colpevoli al cospetto della morale che infauste e disastrose per gli Stati.

Ma l'economia politica aspirava, e meritamente, a salire al grado di scienza; essa quindi ha voluto ridurre l'immensa varietà dei fatti commerciali, frutti dell'intelligenza ed operosità umana, a certi assiomi astratti, generali ed assoluti, i quali hanno certamente qualche cosa di rischioso sempre quando vengono al duro ed inesorabile cimento dell'esperienza e dei fatti.

Parmi che saria bene, o signori, che gli uomini politici prima di applicare questi dogmi dell'economia politica studiassero profondamente i tempi ed il terreno sul quale intendono di farne applicazione.

Io, o signori, non mi addentrerò nella specialità del soggetto; a ciò ha, secondo me, abbondantemente ed elegantemente supplito l'onorevole relatore nella dotta ed eloquente sua risposta; mi limiterò quindi a dirvi che, come ho accettato il progetto dell'ufficio centrale, così persistereò nel votarlo.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Quando nella seduta di ieri io dichiarava che per spirito di conciliazione accettavo in massima le modificazioni proposte dall'ufficio centrale, mi lusingava di avere quest'oggi la potente parola dell'onorevole relatore a mio soccorso, per dilleguare gli scrupoli che i discorsi di alcuni degli oratori oppositori avessero potuto degnare nel Senato anche contro le modificazioni stesse proposte dall'ufficio centrale. Però io ebbi ad accorgermi or ora non avere riscosso altro che un complimento che non merito, e che perciò non accetto che come effetto di cortesia dell'onorevole relatore. Sono quindi in debito di prendere senza indugio la parola, come ne ho ieri fatta riserva.

Però le osservazioni già da me fatte il primo giorno della discussione e quanto fu estesamente ed egregiamente detto dal signor ministro delle finanze nella seduta di ieri l'altro, e dall'onorevole senatore Giulio in quella di ieri, potranno, io spero, permettermi di essere assai breve, e di potermi limitare ad alcune parole.

In tutto il corso di questa già sì lunga discussione un pensiero venne sempre ad allietarmi, e si fu di vedere che neppure una voce è sorta a contestare in teoria il principio su cui è fondato il mio progetto: tutti comprendono, e tutti sentono non essere conforme alla logica, conforme alla giustizia, che

la legge faccia per tutti i casi, per tutti i luoghi, per tutti i tempi l'estimo del premio, e, come dicevasi da taluni, del nolo della locazione dei capitali che sono conceduti a mutuo. Se non che dalla più parte degli oratori si è venuto dicendo: altra cosa è la scienza e ben altra la pratica. In teoria il principio della libera tassa dell'interesse è incontestabile; ma quando veniamo alla pratica noi dobbiamo persuaderci che sarebbe pericoloso di applicarla. A me però, e lo dichiaro schiettamente, pare cosa assai grave e, mi si permetta di dirlo pericolosa, che in un'Assemblea legislativa si riconosca e si confessi giusto e vero un principio, e si dichiari pericoloso od impossibile di attuarlo. Io credo che le verità, siano economiche, siano di qualsivoglia altra natura non siano fatte per essere soltanto considerate in astratto; ma che una verità non sia tale, debba invece ritenersi per un errore, se non è possibile, o se è pericolosa l'applicazione. E come il legislatore riconoscerà che una legge esistente pugna contro la ragione, contro la giustizia; la confesserà altamente, e si dichiarerà nel tempo stesso impotente a far cessare l'ingiustizia, e sostituirvi una legge più razionale e più giusta? Signori, la società che fosse ridotta a questo estremo sarebbe in pericolo.

**AUDIFREDDI.** Domando la parola.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole relatore citava a questo proposito il celebre Duvergier, il quale nel suo corso di diritto civile dice che tutti quelli che hanno trattato questa grave questione si sono tenuti negli estremi opposti, esagerando il bene ed il male da una parte e dall'altra.

Signori, egli è vero che il signor Duvergier faceva questa osservazione, non forse totalmente infondata; ma questo profondo giureconsulto ed economista non ne deduceva che non dovesse farsi cosa alcuna e che si dovesse lasciar sussistere il male; egli, tenendosi tra i due partiti estremi, proponeva un sistema che credeva poter conciliarli ambidue.

Ed ecco ciò che proponeva:

« Voici les dispositions que je crois pourraient être substituées à celles qui nous régissent. L'intérêt légal est en matière civile du 5 pour cent et en matière commerciale au 6.

« L'intérêt conventionnel peut excéder l'intérêt légal, mais au moins le juge pourra réduire l'intérêt conventionnel lorsqu'il sera excessif.

« Le taux de l'intérêt est excessif lorsqu'il s'élève au-dessus du cours ordinaire en tenant compte des dangers où se trouve le prêteur de perdre le capital. »

Questo temperamento non venne adottato, e con ragione, pel troppo arbitrio che darebbe ai tribunali sulla sorte della contrattazione, e perchè sarebbe esca ed alimento ad infinite liti; ma risulta intanto che il signor Duvergier riconobbe che, ammesso il male, è ufficio e dovere del legislatore di trovare il rimedio sotto pena di chiarirsi impotente, di abdicare alla sua missione.

Ma veggiamo quali sono poi quelle grandi difficoltà per le quali si vuole che si lasci sussistere una legge che si riconosce contraria alla ragione ed alla giustizia.

La libera tassa degli interessi favorisce l'immoralità; essa tornerebbe proficua ai capitalisti ed alle persone agiate, e sarebbe di danno e di rovina alle persone meno agiate e bisognose: l'opinione pubblica vi è contraria; essa ha contro di sé l'esperienza che fu fatta da un gran paese a noi vicino.

Signori, io non contesto, giacchè sono lungi dal voler essere l'apologista dei così detti usurai, che la libera tassa possa in qualche caso favorire atti immorali in questa materia, rendendoli impunite.

Io ammetto volentieri che se un capitalista, vedendosi presentare alcuno che abbia bisogno di una somma per far fronte a qualche urgente e grave impegno e sapendo che questo richiedente non possa trovarla da altri, gli chiede e lo costringe colla necessità a pagargli un interesse esagerato e superiore ad ogni proporzione di lucro, di danno e di rischio, costui fa un atto indegno di un uomo onesto, ed immorale.

Io concederò ancora che la libera tassa e la soppressione delle sanzioni penali della legge attuale possa rendere più probabile alcuno di questi casi. Ma che perciò? Dovrà forse respingersi la libertà e mantenersi la ingiusta ed irrazionale tassa?

Signori, in primo luogo io dico che il caso, che ho testè descritto, può verificarsi e si verifica pur troppo anche sotto la legge attuale. Anzi la libera tassa avrà per effetto di scemmare il numero di questi casi d'immoralità, in quanto che toglierà il monopolio che ora ne hanno persone abbiette ed immorali, che operano nell'ombra.

Ma io voglio anche ammettere, benchè la mia convinzione e la testimonianza di tutti gli economisti vi si rifiutino, io voglio supporre, dico, che la libera tassa potesse avere per conseguenza di aumentare in qualche circostanza il numero di coloro che potranno esercitare questo fatto immorale.

Forse che sarebbe da provvido legislatore, per impedire un atto immorale che succederà raramente, impedire un vantaggio continuo per tutti, che si produrrà costantemente e generalmente?

Il legislatore deve mirare alle conseguenze della legge nel loro complesso; e quando nell'insieme vi riconosca più bene che male, se non può impedire questo totalmente, non perciò gli è lecito di respingere quello.

Ma, si dice, il bene che vantate, è un bene pei capitalisti, per le persone doviziose, ma è un danno pei poveri, per le persone meno agiate e bisognose; si favoriscono i pochi, e si pregiudicano i molti. Questo parmi fosse l'argomento principale dell'onorevole senatore Montezemolo.

In verità, o signori, quando ho presentato questo progetto di legge, io mi attendeva tutt'altro che un rimprovero di questa fatta.

Attualmente sotto il regime della legale tassa degli interessi, sapete, o signori, chi può trovare danaro a prestito? Ne trovano solo coloro che possiedono un grande e vistoso patrimonio, coloro che hanno vasti possessi in vicinanza della città, sontuosi e bene esposti caseggiati, coloro che hanno relazioni sociali; che in somma o per fortuna o per relazioni sono alto collocati nella scala sociale, sebbene per qualche momentanea circostanza debbano ricorrere alla borsa altrui.

Ma quello che non ha che un modico patrimonio, quello che non è in voce di persona facoltosa, e che è obbligato di ricorrere all'uso di altrui capitale; quello che non ha relazioni sociali o bancarie, quello in somma che non ha altra guarentigia ad offrire che l'ipoteca di un piccolo campo o di una modesta casuccia, e peggio ancora colui che non ha altro ad impegnare che la promessa di galantuomo e la sua persona, oh! questi non trovano danaro alla tassa legale: se ne trovano non è che presso qualche oscuro usuraio che fa loro pagare non solo un eccessivo nolo del danaro che loro presta, ma benanco il prezzo della propria turpitudine e del rischio che correrà della vendetta della legge: possono e lui e i suoi cari star per perire dalla fame, possono star per essere venduti alla subasta i pochi beni o mobili che possiede, può essere spinto all'estrema rovina, per lui non vi è danaro: la protezione della legge che vorreste gelosamente mantenuta

non gli lascia altra alternativa: vedersi spogliare di tutto quanto possiede, o cader vittima di usuraio.

All'incontro togliendo la tassa legale, lasciando libero a chiunque di stipulare come meglio stimerà conforme al suo intento, quegli infelici che io vengo a descrivere, se non troveranno danaro a modico interesse, lo troveranno ad un interesse maggiore; ma saranno salvati dalla rovina o dalla fame: pagheranno di più il capitale di cui avranno bisogno, ma se sono onesti, se sono virtuosi, raddoppiando di attività nel lavoro e nella industria, ben potranno rifarsi del maggior costo del capitale da cui furono soccorsi.

Come mai dunque si può dire che la legge proposta sia in favore dei ricchi, dannosa pei poveri?

Io ricorderò a questo riguardo al Senato un fatto che è a sua cognizione e che deve far senso.

Quando si è compilato il nostro Codice di commercio, non si è voluto ammettere il principio, che è sancito nel Codice di commercio francese, che chiunque, sia il negoziante, sia il non negoziante, può trarre lettere di cambio. Il motivo da cui fu dettata questa diversa opposizione, non fu dissimile dall'argomento che si viene in oggi adducendo per respingere la libera tassa degli interessi.

Si diceva che il potersi da chiunque trarre lettere di cambio favoriva l'usura, perchè nella materia cambiaria non si ammettono le prove difficili e le eccezioni di lunga indagine. Che era d'altronde pericoloso e poteva recare grave perturbazione il permettere a chiunque, e segnatamente ai poveri contadini, gente rozza ed inesperta, di sottoporsi alla cattura personale in caso del menomo ritardo nel pagamento.

Prevalsero questi riflessi, come purtroppo in queste materie prevalgono sempre le apprensioni e gli esagerati timori. Nel Codice nostro la facoltà di fare cambiali fu ristretta ai soli commercianti. Per favorire i poveri contadini e la gente rozza e di campagna si esclusero e quelli e questa dall'esercizio di una facoltà che il Codice francese lascia a tutti; e di questa facoltà si fece un privilegio pei soli commercianti. Strano modo di favorire le moltitudini creando dei privilegi per una classe speciale di cittadini!

Ebbene, o signori, quale fu la conseguenza di questa esclusione? Da prima si vide che ben sovente la legge era illusoria; giacchè il Codice avendo detto che anche i non negozianti potevano trarre cambiali, purchè si traessero all'estero, quando si voleva eludere la legge, si fingeva di trarre la cambiale sopra alcuno dimorante all'estero, fosse a poche o a migliaia di leghe lontano, la qual cosa era causa continua di questioni e di liti per nullità e per simulazione. E poi sorsero da ogni parte e da tutto il commercio continue lagnanze contro questa esclusione, la quale impediva la circolazione del danaro, toglieva a colui che non aveva una cautela reale ad offrire al capitalista il mezzo di impegnargli la propria persona.

E questi richiami dovettero infine essere esauditi. Il Governo dovette proporvi una legge per dare a tutti la facoltà di valersi secondo i loro bisogni ed interessi di questo genere di contrattazione. E voi, o signori, voi l'approvaste nella illuminata vostra saviezza, meravigliandovi forse dello strano modo di proteggere i non negozianti e gli inesperti, che aveva prevalso presso i precedenti legislatori.

Ma s'insiste dicendo: tant'è l'opinione pubblica è contraria a questa legge; le masse temono l'usura, questa parola spaventa in generale la popolazione; la vostra legge non può che incontrare la disapprovazione.

Dapprima io dico che i legislatori convinti dell'utilità d'un principio, convinti della sua giustizia, devono avere il co-



raggio di affrontare anche la contraria opinione. E per mio canto, o signori, quando io ho sottoposto alle vostre deliberazioni questo progetto di legge, ho ben bene meditato se fosse giusto, utile e necessario, ma non mi sono punto preoccupato del giudizio che di esso porterebbero gli intelligenti, e tanto meno quelli (che la Dio mercè sono pochi) i quali vanno in cerca di ogni pretesto per fare appunti al Governo, calunniando le sue intenzioni e i suoi atti.

Se non che, io non posso concedere all'onorevole marchese Montezemolo che l'opinione pubblica sia contraria alla libera tassa dell'interesse. Ed a questo proposito debbo dire che, seguendo il desiderio lodevole dell'ufficio centrale, il quale mi fece l'onore di chiamarmi nel suo seno, io ho consultato gli organi legali ossia più competenti dell'opinione pubblica, incaricando i presidenti dei tribunali provinciali delle città ove siede una Corte di appello negli Stati di terraferma, di consultare i collegi notarili e le persone solite ad intramettersi nelle contrattazioni e traffici dei danari, e di riferirmi l'opinione di costoro, come anche la loro propria sugli effetti e sulle conseguenze di questo progetto di legge.

Ebbene, o signori, cinque furono i presidenti consultati, giacchè, come sapete, le Corti d'appello di terraferma sono cinque. Fra cinque, la risposta di tre fu appieno favorevole, cioè di Torino, Genova e Casale. Quello di Nizza riferì essere contraria l'opinione pubblica in quella città. Ma sebbene io non dubiti della sincerità di quel magistrato e sia persuaso che egli non avrà mancato di consultare le persone veramente perite e di esporre loro lo stato della questione in modo conveniente, tuttavia non potei gran fatto tener per certa la riferitami opinione, giacchè in quel mentre stesso io leggevo nel giornale che rappresenta più specialmente l'opinione del commercio e del ceto più numeroso, che non solo questo giornale plaudiva al progetto di legge, ma anzi lo propugnava con validi e pratici argomenti. Il presidente del tribunale di Chamberì riferì essere colà del pari contraria l'opinione pubblica, ma non peraltro che per preconcepita opinione, cioè perchè la libera tassa abbia fatta mala prova in Francia, nè sia peranche stata colà adottata. Comunque, sopra cinque principali città, in tre avete la prova che l'opinione è favorevole, e fra queste vi sono le due più grandi, più commercianti e più industrie dello Stato, Torino e Genova.

Questi ragguagli io li ho riferiti all'ufficio centrale. Non è dunque vero che l'opinione pubblica sia contraria a questa legge. Saranno contrarie le persone che ne avranno parlato con l'onorevole oratore cui rispondo, ma tale non è l'opinione generale.

Vengo all'argomento ripetuto da quasi tutti gli avversari, desunto dalla mala prova che si dice aver fatto la libertà della tassa degli interessi nella vicina Francia. A quest'argomento si è già risposto dall'onorevole senatore Giulio, ed io ne dissi forse tanto che basti nel primo discorso. Mi si permettano però ancora alcune brevi spiegazioni.

Non si può negare che dopo essersi in Francia proclamato il principio di libertà ossia della libera tassa degli interessi, e dopo averlo usato nei tempi più difficili e procellosi, si tornò al regime della proibizione nel 1807, indietreggiando così nelle materie contrattuali ed economiche come si indietreggiava nelle materie politiche; fatale destino di quella illustre e generosa nazione!

Ma quando noi esaminiamo le discussioni che furono fatte a quell'epoca, e quando noi ci addentriamo nella ponderazione delle cause che prevalsero contro la libertà proclamata dalle leggi anteriori, noi dobbiamo trarne tutt'altro insegnamento che quello che vorrebbero inferirne i nostri avversari.

Alcuni tribunali notavano che dappoi la proclamata libertà d'interesse erano cresciuti i fallimenti, che molte fortune erano scomparse, altre erano sorte come per incantesimo, donde deducevano la conseguenza che la libera tassa dell'interesse era cosa pernicioso da abolirsi siccome essi chiedevano.

È bene però di ricordare che questi tribunali, da quanto pare dalla relazione del signor Joubert, furono tre soltanto in tutta la Francia, il tribunale di Parigi, quello di Châlons e quello di Meaux.

Ma chi non sa le tristi vicende che avevano travagliata la Francia dal 1789 al 1807? Chi non conosce la storia degli assegnati, della carta monetata d'ogni genere che ebbe corso in Francia in quell'intervallo di tempo, e dell'avvicinarsi continuo dell'aumento e depressione del valore dei capitali? A queste cagioni dovevano ascrivere i fallimenti, il sorgere e scomparire delle fortune notato dai tribunali testè indicati e dalla relazione dell'onorevole Joubert.

Ma si voleva finirla colla libertà economica in discorso, e ad essa si diede addosso coll'argomento: *Post hoc, ergo propter hoc*; da poi che si è introdotta questa libera tassa degli interessi vi sono molti fallimenti, molte rovine; dunque essa è causa di fallimenti e di rovina.

E che la cosa sia realmente così io la desumo perfino dalla relazione del relatore stesso, l'onorevole Joubert.

Diffatti, egli viene dicendo che l'usura aveva fatto un progresso immenso, che la Francia ne era coperta, che i fallimenti crescevano ogni giorno; ma, signori, è in questo modo che i legislatori procedono nell'esame delle cause che influiscono sulla legislazione, o procedono da esse?

Dove sono i dati statistici che comprovino queste asserzioni? Quali prove si accennano all'appoggio di queste enfatiche asserzioni? Il relatore non adduce altro che le supposte rimostranze dei tre tribunali di commercio già menzionati.

Eppure in questione si grave, se non si avesse avuta una preconcepita opinione, se non vi fosse stato un partito preso anticipatamente, le prove non sarebbero mancate e si sarebbero addotte.

Ma, si dice: guardate nel 1856 gli economisti vennero di nuovo alla carica, cercando di far abrogare la legge del 1807; ma pure la proposta fu respinta; la qual cosa prova che la Francia persiste a reputare nociva la libertà che voi volete radicare fra noi.

Signori, io ho letto attentamente tutti i discorsi che furono fatti in quella circostanza, e cominciando dall'onorevole Lherbette, che fece la proposta per quella abrogazione, posso ben dirvi che si è là appunto dove io ho trovati argomenti maggiori per confortarmi nell'opinione che sostengo con profonda convinzione.

Ma intanto, voi mi direte, la proposta fu rigettata.

Si che lo fu per la parola principalmente dell'onorevole Dupin, celebre ed illustre giureconsulto, ma non certo illuminato economista, nè coraggioso progressista, il quale esercitava per altro un'immensa influenza nella Camera, non sempre stata favorevole allo svolgimento delle libertà proclamate e sancite dalla carta politica, ed a cui l'onorevole Lherbette non potè trattenersi di dire con santo sdegno che *l'économie politique était peu connue au Palais*.

E forse l'influenza dell'onorevole Dupin non avrebbe bastato a salvare la legge del 1807 senza un mezzo strategico dell'onorevole Hènequin, il quale ricordò che in quel tempo stesso il Ministero aveva proposto la conversione della rendita, e che conveniva pertanto aspettare l'esito di questa più importante proposta.

Io non voglio per certo riferirvi tutto quanto si disse di giusto, di razionale e di praticamente vero dall'onorevole Lherbette e dai sostenitori della sua proposta. Solo chiedo permesso al Senato di ripetergli le poche ma semplici e sensate parole di un oratore che non si dirà per certo essere un ideologo, un astratto economista.

Sono le parole di un illustre generale, stavo per dire illustre maresciallo.

« Je ne puis pas (diceva il generale De Marçay) dire que je croyais que la proposition de M. Lherbette passerait à l'unanimité, parce qu'il n'y a pas de cause qui ne trouve de défenseur. Mais j'avoue que je ne concevais pas, que je ne conçois pas encore, que des hommes qui connaissent les affaires, qui les ont pratiquées, qui les ont vu pratiquer, qui se sont occupés de la question, qui y ont réfléchi même pendant très-peu de temps, puissent différer d'opinion avec M. Lherbette.

« Messieurs, mon opinion est tranchée; elle paraîtra téméraire; je crois cependant qu'elle sera facilement excusée par les personnes qui ont réfléchi sur ce point. La loi est entièrement fautive, c'est-à-dire qu'elle tend à un but directement contraire à celui que le législateur s'est proposé d'atteindre. Le législateur a voulu protéger l'emprunteur et le prêteur de bonne foi. Eh bien! la loi est contraire à l'emprunteur et au prêteur de bonne foi.

« Elle est contraire à l'emprunteur, parce que toutes les fois que des circonstances dans la société, dans le commerce et dans l'état des affaires, sont telles que l'argent vaudra réellement plus que l'intérêt légal, tous les honnêtes gens s'abstiendront de prêter. De sorte que la marchandise ne paraîtra sur la place qu'en petites fractions de la quantité dont elle pourrait être offerte. L'honnête homme, l'homme qui ne voudra pas comparaitre devant les tribunaux, se voit condamner par un tribunal de police correctionnelle, gardera son argent inactif. Le fripon, l'usurier seul bravera le déshonneur, bravera les peines portées par la loi. »

Che se nel 1880 si adottò una ben diversa proposta, quella cioè di aggravare la penalità contro gli usurai, ciò prova appunto che la legge proibitiva fu sempre inefficace.

Il rimedio non doveva cercarsi nell'accrescere la penalità per puntellare il regime proibitivo, ma sibbene nel restituire la libertà alle contrattazioni.

E difatti, la Francia ha dovuto rendere omaggio a questa verità con avere, con ordinanza del 4 settembre 1848, introdotto il suo regime proibitivo nelle possessioni dell'Algeria, laddove non si conosceva ancora la tassa legale degli interessi, fissando la rata legale di questo al dieci per cento, e coll'aver dovuto rievocare quest'ordinanza e restituire la libera tassa con decreto del presidente della repubblica del 10 giugno 1850, motivato su che l'introdotta sistema della tassa legale aveva prodotto cattivo effetto.

L'ora tarda e forse l'impazienza del Senato mi avvertono che io debba per ora prescindere da altre maggiori considerazioni.

Dirò solo ancora una parola contro l'invocazione che fece l'onorevole senatore Montezemolo dell'opinione dello illustre, e per la patria comune non mai abbastanza compianto, Pellegrino Rossi.

È vero, o signori, Pellegrino Rossi nella sua opera sull'economia politica avvertiva che non sempre i principii teorici possono essere adottati in pratica, ma egli era ben lontano dal volerne dedurre la conseguenza che ne traeva il senatore Montezemolo.

Tant'è che, sebbene non abbia esplicitamente trattata la

questione che ci occupa, egli dice nella decima sua lezione le seguenti ben significanti parole:

« Quelque soient aujourd'hui la rapidité des communications entre les pays commerçants et la facilité de rétablir l'équilibre entre les divers marchés, la nature de l'argent est aussi variable, même de nos jours, que la valeur de toute autre chose.

« Dans ce moment un grand pays (faceva allusione agli Stati Uniti d'America), faute d'équilibre entre les besoins de la circulation et la masse du numéraire, est frappé d'une crise commerciale telle, que l'escompte est monté jusqu'à 2 et 3 pour cent par mois, jusqu'à 30 et 36 par an. »

Noi dunque, con assai più di ragione che i signori opposenti, possiamo invocare l'opinione di quell'illustre economista e profondo pensatore.

E posto che l'onorevole preopinante, al quale in questa parte rispondo, conchiudeva il suo discorso invocando le parole di Pellegrino Rossi, io terminerò le mie osservazioni con quelle di un altro grand'uomo:

« Quand les lois, diceva Montesquieu, défendent une chose nécessaire, elles ne réussissent qu'à rendre malbonnêtes gens ceux qui la font. »

Queste parole, o signori, sembrano scritte per questa discussione, e la riassumono nel solo concetto che esprimono.

Meditatele, o signori, e dite quindi se debba mantenersi la legge che non ha altro effetto che quello da esse indicato.

**DE FORNARI.** Domando la parola.

Vedo bene che non è questo il momento di parlare, pure non vorrei essere pregiudicato a riguardo dell'interpellanza che ho fatta ieri, relativa all'articolo 517 del Codice penale, e vorrei se ne tenesse conto nella discussione generale.

A me pare che l'onorevole guardasigilli, nel luminoso discorso che testè pronunciò, se ne sia interamente dimenticato e non abbia risposto all'interpellanza che ieri ebbi l'onore di fare, relativa a quella parte che revoca ogni resto di disposizione penale contro l'usura, nel momento che può almeno apparire che si allarga il campo all'usura medesima.

Io sono persuaso, ed esuberantemente persuaso di tutte le ragioni che l'onorevole ministro ha adottate in ordine all'opportunità della piena libertà delle contrattazioni; ma io aveva proposto che bisognava rafforzare a vece di disarmare l'autorità colla soppressione dell'articolo 517 del Codice penale, meschino, unico riparo contro l'usura; ed a questo riguardo io trovo un vuoto perfetto, per cui domando che egli soddisfi a questa mia interpellanza.

**DE FORESTA,** ministro di grazia e giustizia. Veramente io confesso non essermi fatto carico, nelle considerazioni testè fatte, dell'interpellanza dell'onorevole senatore De Fornari, che io ho benissimo compresa, ed alla quale aveva già meditato quando stava formulando il progetto; e ciò perchè mi riservava di farne argomento di osservazioni nella discussione degli articoli.

Io ho inteso benissimo che l'onorevole senatore De Fornari desidererebbe che lasciando piena libertà nelle contrattazioni dell'interesse, quando questi contratti sono teali, esenti da qualunque sopruso, e da qualunque atto di frode o di dolo, si stabilisca una penalità per il caso in cui si verifica invece la frode ed il dolo, penalità, che, io confesso coll'onorevole senatore, non esiste nelle leggi attuali, giacchè il Codice penale non punisce il dolo e la frode che quando giungono al grado di reato.

Sarebbe certamente opportuna una pena per questa spe-

ciale frode, per meglio guarentire insieme alla libertà, l'onestà eziandio delle contrattazioni; ma la difficoltà sta nell'applicazione e nel timore di troppo arbitrio che converrebbe dare ai tribunali.

Del resto, io dichiaro che questo sarà per parte mia argomento di discussione negli articoli, e che terrò conto dell'osservazione dell'onorevole preopinante.

**DE FORNARI.** Non vorrei prolungare la discussione. Ma io aveva però depresso sul banco della Presidenza il mio discorso scritto frettolosamente il mattino, al quale mi riferii nelle poche parole che pronunziai. Questo discorso tratta la materia assai più estesamente e sarà stampato nel rendiconto, e forse in questa materia l'onorevole ministro potrà vedere quali sono le mie viste a tal riguardo.

Del resto, io non credo, nè partecipo punto all'opinione dell'onorevole ministro che questo sia soggetto da trattarsi nella discussione degli articoli. La legge sopprime l'unico articolo e non lo rimpiazza. Non capisco perchè da una parte si debba disarmare l'autorità e dall'altra aprire la strada all'estensione dell'usura; e per conseguenza io insisto perchè la trattazione di questo punto sia conservata nell'attuale discussione generale.

**DE FORESTA,** ministro di grazia e giustizia. Non ho alcuna difficoltà, se desidera l'onorevole senatore...

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Si può osservare che l'argomento che trattava l'onorevole senatore De Fornari potrà essere diversamente considerato secondochè sarà accettato dal Senato il progetto del Ministero o quello dell'ufficio centrale. Perciò ne risulta che tanto più opportuna sarà la sede di questa discussione, quando, essendo o l'uno o l'altro adottato, sarà il caso di connettere la serie delle disposizioni revocando od avvalorando l'articolo di cui si tratta.

Intanto devo far presente al Senato che sarebbero ancora cinque gli oratori iscritti, cioè i senatori Audiffredi, Di San Martino, Montezemolo, Della Torre e Maestri, avendo i tre ultimi di nuovo chiesto la parola. Ora trattandosi di udire cinque oratori, e la seduta d'oggi non potendo, da quanto sembra, bastare a quest'uopo, io proporrei al Senato, per corrispondere anche allo stesso sentimento che fece anticipare quest'oggi l'ora della seduta, di rimandare l'ulteriore discussione a domani alle ore due.

Se non si fanno osservazioni resta così fissato, con preghiera ai signori senatori di volersi radunare con puntualità.

**DE FORESTA,** ministro di grazia e giustizia. Io mi riservo di rispondere domani all'onorevole senatore De Fornari, posto che lo desidera.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.